

La nuova riabilitazione: profili sostanziali e processuali

di Ada Famiglietti

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le modifiche in tema di riabilitazione. – 3. I lavori parlamentari. – 4. Aspetti processuali. – 5. Le prove effettive e costanti di buona condotta. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante le «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», è stata emanata nel dichiarato intento di contrastare efficacemente il fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione. Ogni area di intervento del provvedimento è caratterizzata da una spiccata impronta repressiva, in particolare in tema di malaffare e di conflitto di interessi nelle pubbliche amministrazioni, e nel mondo partitico. Tale orientamento è confermato dalle modifiche apportate in tema di riabilitazione, alle condizioni previste dall'art. 179, comma 7, c.p. L'intervento è parallelo all'estensione dell'ambito applicativo delle pene accessorie, che costituisce uno dei pilastri della riforma. L'obiettivo è aumentare la dissuasività ed efficacia rieducativa delle sanzioni accessorie, inducendo le persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione a mantenere una buona condotta per un tempo più lungo rispetto al passato.

Per quanto concerne il settore penale, sono due le direttrici d'intervento, che si muovono sul piano sia del diritto sostanziale, sia del diritto processuale e penitenziario¹. Relativamente al diritto sostanziale, vengono effettuate modifiche al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, con la legge n. 3 del 2019 si inaspriscono le

¹ Relazione al disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», 24 settembre 2018, documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1189.18PDL0029490.pdf

sanzioni accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e del divieto di concludere contratti, conseguenti a condanna per taluni più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, al fine di una definitiva espulsione dei condannati dai luoghi in cui si amministra la "cosa pubblica"².

In primis, è completamente riformulato l'art. 32-*quater* c.p. in tema di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con l'ampliamento del catalogo dei reati la cui condanna comporta l'applicazione di tale pena accessoria temporanea, se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.

Viene poi modificato l'art. 317-*bis* c.p., estendendo l'ambito dei reati la cui condanna comporta l'applicazione perpetua dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con una scelta di rigore omogenea per differenti tipologie di illeciti. Tale modifica costituisce il fulcro della legge n. 3 del 2019 e «deroga al sistema generale in virtù del quale l'irrogazione dell'interdizione perpetua è legata al *quantum* della pena irrogata e non ad una tipologia di reati specifici»³. Si aggiungono, alle ipotesi previste dagli artt. 314, 317, 319 e 319-*ter* c.p., i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, comma 1, c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione attiva (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) e i delitti previsti dall'art. 322-*bis* c.p. Conseguentemente, la condanna per uno dei reati disciplinati dall'art. 317-*bis* c.p. comporterà obbligatoriamente le pene accessorie perpetue dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Parallela all'inasprimento delle pene accessorie è la nuova disciplina in tema di riabilitazione, che, ai sensi dell'art. 179, comma 7, c.p.: «*non produce effetti sulle pene accessorie perpetue*». Queste ultime possono essere dichiarate estinte, decorso un periodo non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il testo della norma vigente ha ad oggetto ogni ipotesi di condanna a pena accessoria perpetua e non solo, come prevedeva l'originario disegno di legge, quelle relative ai soli delitti contro la pubblica amministrazione.

² A. DE CARO, *La legge c.d. spazza corrotti: si dilata ulteriormente la frattura tra l'attuale politica penale, i principi costituzionali e le regole del giusto processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, n. 2, p. 281; F. RIPPA, *Novità legislative interne*, *ibidem*, p. 291.

³ Si riportano testualmente le considerazioni svolte dal Prof. A. SCALFATI, durante l'audizione informale del 19 ottobre 2018 davanti alle Commissioni riunite I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, e II Giustizia della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del *Disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*.

«Per raccordare la nuova disposizione con le norme processuali»⁴, è modificato l'art. 683 c.p.p. che attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza sull'accertamento delle condizioni per l'estinzione della pena accessoria. Il tribunale di sorveglianza procede nelle stesse forme previste per il procedimento riabilitativo, il cui carattere totalmente giurisdizionale configura la riabilitazione quale vero e proprio "diritto soggettivo", come ritiene la quasi unanime dottrina⁵.

Vengono, inoltre, inclusi i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p. fra i reati ostativi alla concessione dei benefici di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ord. penit. Infine, si aggravano le condizioni per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e per il prodursi degli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale. Il novellato art. 47, comma 12, ord. penit. stabilisce, infatti, che l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali della condanna, con esclusione delle pene accessorie perpetue⁶.

2. Le modifiche in tema di riabilitazione

L'obiettivo di una maggiore dissuasività delle sanzioni accessorie è perseguito dalla legge "spazza-corrotti" con l'art. 179, comma 7, c.p. che incide sulla disciplina della riabilitazione, introducendo una nuova causa di estinzione della pena, subordinata ad una serie di presupposti e condizioni essenziali che debbono concorrere cumulativamente fra loro⁷.

La riabilitazione, com'è noto, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che sia diversamente stabilito. Queste le condizioni generali: l'interessato deve dare «*prove effettive e costanti di buona condotta*» per un determinato arco temporale; non deve essere destinatario di una misura di sicurezza e, quindi, socialmente pericoloso; infine, deve adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato. Tratto distintivo è la «correlazione tra premialità e ria-

⁴ P. CIRILLO, *La riabilitazione*, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), *La legge anticorruzione 2019*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 40.

⁵ Così, M. GARAVELLI, voce *Riabilitazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Utet, Torino, 1997, p. 159. In senso analogo, M.L. COVINO, voce *Riabilitazione*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, 1991, p. 1. In argomento, D. CERQUETTI, voce *Riabilitazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 302 s.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 821; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2009, Giuffrè, Milano, p. 604 s.; P. TROISI, *sub art. 683 c.p.p.*, in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2010, p. 8096 s.

⁶ Al riguardo, A. MARANDOLA, *Estinzione delle pene accessorie perpetue: non basta la riabilitazione e l'esito positivo della messa alla prova (ex art. 47 ord. pen.)*, in G. FLORA-A. MARANDOLA (a cura di), *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 129.

⁷ In argomento, A. ESPOSITO, *Modifiche in tema di estinzione della pena: riabilitazione*, in M. DEL TUFO (a cura di), *La legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3. Aggiornata alla legge 28 giugno 2019, n. 58*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 47.

bilitazione», che vale a distinguere la stessa dalle altre cause estintive della pena, come prescrizione e indulto, «legate esclusivamente ad automatismi esterni al comportamento dell'interessato»⁸.

La riabilitazione, disciplinata dagli artt. 178-181 c.p., persegue le finalità di recupero morale e reinserimento sociale del condannato, rimuovendo ogni ulteriore preclusione dopo che sia stata espiata la pena principale o che questa si sia altrimenti estinta. Pertanto, il riabilitato è posto in condizioni di svolgere la sua normale attività nella società e riacquisisce le facoltà giuridiche perdute a seguito della condanna, limitatamente ad essa, non operando in senso assoluto come una sorta di «catarsi purificatrice»⁹. La riabilitazione, infatti, non elimina altri effetti diretti o indiretti della condanna, come la perdita del posto di lavoro o la non concedibilità di altri benefici.

A tal fine, è doveroso ricordare che questa vale in rapporto alla condanna per la quale l'istanza viene proposta ed accolta, operando come causa estintiva solo limitatamente alle pene accessorie e agli altri effetti penali ad esse conseguenti, salve le ipotesi diversamente disciplinate dalla legge. Essa, infatti, è una causa di estinzione parziale, perché ha ad oggetto non la pena principale, ma le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tra cui va annoverata la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati¹⁰.

Per regola generale, sancita dall'art. 179, comma 1, c.p., la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni, se si tratta di recidivi, e pari a dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La legge n. 3 del 2019 prevede una regola opposta alla disciplina generale, seguendo il tratto distintivo dell'intera riforma, che rappresenta un «microsistema derogatorio» di eccezioni sistematiche al diritto comune¹¹. L'art. 179, comma

⁸ M. GARAVELLI, voce *Riabilitazione*, cit., p. 158 ss.

⁹ M.L. COVINO, cit., p. 1.

¹⁰ In tal senso, P. MATTEO CAPUTO, *Estinzione della pena*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2348.

¹¹ Si citano le parole testuali del Prof. T. PADOVANI durante l'audizione informale del 19 ottobre 2018, svolta davanti alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del *Disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*. In argomento, ID., *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 3, p. 10, secondo cui: «Quel che resta non è allora altro che l'ennesimo esempio di quella "giuridicità debole" sagacemente individuata da Sabino Cassese tra i "caratteri costanti" del nostro ordinamento. Essa consiste essenzialmente nella sistematica propensione a disciplinare situazioni e rapporti mediante una legislazione derogatoria, rendendo asfittico, se non sopprimendo, l'ambito applicativo della disciplina comune. Ne scaturisce un assetto normativo oscuro, gonfio di contraddizioni e di sperequazioni, in perenne rotta di collisione con il principio di eguaglianza».

7, c.p. stabilisce, infatti, che la riabilitazione non ha effetto sulle pene accessorie perpetue, in deroga a quanto stabilito in via generale dall'art. 178 c.p. Quest'ultimo prevede che essa «*estingue le pene accessorie*» (sia temporanee che perpetue) e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente. Pertanto, solo la legge può stabilire un ambito applicativo dell'istituto diverso rispetto a quello già previsto dall'art. 178 c.p.

A tal fine, è opportuno chiedersi se l'inserimento del comma 7 nell'art. 179 c.p. sia stato opportuno, dettando la norma le condizioni generali di operatività dell'istituto. Il testo di nuovo conio, infatti, rappresenta una vera e propria disciplina "speciale", definita «riabilitazione della riabilitazione»¹², in base alla quale, se alla condanna per un certo reato segue l'irrogazione di una pena accessoria perpetua, la concessa riabilitazione non produrrà alcun effetto su quest'ultima, determinandone l'ultrattività. L'efficacia *ultra vires* della pena accessoria perpetua supera, infatti, quella della pena principale, delle altre pene accessorie eventualmente inflitte e di ogni altro effetto penale della condanna. Si tratta, però, di un'ultrattività che termina, ove il condannato, nei sette anni successivi all'intervenuta riabilitazione, abbia presentato istanza, dando prove effettive e costanti di buona condotta.

3. I lavori parlamentari

Il testo attuale dell'art. 179, comma 7, c.p. è il risultato di un ridisegno complessivo dell'istituto. Prima della sua approvazione definitiva sono stati proposti due emendamenti e, solo nell'ultimo caso, è stato raggiunto il consenso parlamentare. Nella prima versione, l'art. 179, comma 7, c.p. recava la seguente formulazione: «*Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione*». Nella versione definitivamente approvata, invece, le modifiche riguardano ogni ipotesi di condanna a pena accessoria perpetua e non solo quelle concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione.

In tal modo, la legge n. 3 del 2019 ha eliminato rinvii tassativi a ipotesi di reato e a specie di pena, conservando l'originario ambito di incriminazione, rappresentato dai delitti contro la pubblica amministrazione. «L'ambito "elettivo" della riforma, dunque, non può che essere quello di cui all'art. 317-bis e il suo catalogo dei reati-presupposto»¹³. Al tempo stesso, la norma vigente estende ulteriormen-

¹² S. METRANGOLO, *La nuova riabilitazione*, in P. SCHIATTONE (a cura di), *Le nuove norme anticorruzione, Guida operativa alla riforma (L. 9 gennaio 2019, n. 3)*, La Tribuna, Piacenza, 2019, p. 45.

¹³ S. METRANGOLO, *op. cit.*, p. 44.

te il suo ambito applicativo, in forza della generica dizione di «pena accessoria perpetua» riferita a qualunque tipologia di reato ne contempli la comminatoria.

Ma non è tutto: rispetto al disegno di legge, si registra una significativa modifica. La previsione originaria, infatti, subordinava l'estinzione delle pene accessorie al decorso di un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, quando il condannato avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta. Tale limite era stato aspramente criticato sia dalle principali rappresentanze del mondo forense sia dalla dottrina, che dubitava della sua costituzionalità sotto il versante del finalismo rieducativo della pena. Il termine dei dodici anni, infatti, era posto «a un'enorme distanza dalla commissione del fatto, estromettendo irreversibilmente un individuo dalla p.a. e un imprenditore dai rapporti commerciali con la stessa»¹⁴. Si riteneva, inoltre, che una volta intervenuta la riabilitazione, l'ultrattività della pena accessoria perpetua fosse in contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost. «L'idea, infatti, che una persona sia considerata dalla legge riabilitata, ma debba continuare a subire – per un tempo comunque lungo – la pena accessoria, solleva dubbi in rapporto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.»¹⁵, e profila sensibili sospetti di legittimità costituzionale in riferimento ai principi di ragionevolezza della legge penale e di proporzionalità della pena¹⁶.

A tal fine, era stato proposto di modificare il termine entro il quale il condannato potesse chiedere ed ottenere la riabilitazione, raddoppiando quello ordinario di tre anni¹⁷. Tale suggerimento è stato in parte accolto; la norma vigente, infatti, riduce la durata temporale dell'estinzione delle sanzioni accessorie a sette anni dall'esecuzione delle stesse, perché possa aversi la riabilitazione.

Pertanto, in caso di condanna cui segua una pena accessoria perpetua, la riabilitazione potrà essere richiesta dopo che siano trascorsi tre anni dall'esecuzione della pena principale, cui dovranno aggiungersi sette anni dall'esecuzione della pena accessoria, sempre che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Le conseguenze saranno, pertanto, limitate ad altre e diverse misure accessorie temporanee, eventualmente irrogate con la sentenza di condanna, nonché agli effetti penali della stessa.

Si precisa, inoltre, che la dichiarazione di estinzione delle sanzioni accessorie perpetue avverrà decorso un termine di sette anni, nel caso in cui il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

¹⁴ G.L. GATTA, *Camera dei Deputati, Servizio studi, XVIII Legislatura, Documentazione per l'esame di Progetti di legge, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, A.C. 1189, Le posizioni espresse dagli auditi*, n. 39/1, 25 ottobre 2018, p. 4.

¹⁵ M.C. UBIALI, *Presentato alla Camera il nuovo Disegno di legge in materia di corruzione (c.d. 'Spazza corrotti')*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2 ottobre 2018.

¹⁶ Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, in *www.penale contemporaneo.it*, 10 dicembre 2018, con nota di A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*.

¹⁷ G.L. GATTA, *op. loc. ult. cit.*

Il testo definitivo della norma approvata, quindi, pur avendo dimezzato il termine di dodici anni proposto *ab origine*, non scalfisce l'ultrattività delle pene accessorie perpetue, nonostante il decorso del termine di sette anni.

4. Aspetti processuali

Sul versante processuale, la legge n. 3 del 2019 interpola l'art. 683 c.p.p., assegnando al tribunale di sorveglianza la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria perpetua disciplinata dall'art. 179, comma 7, c.p. Tale innesto accentua il carattere speciale della nuova causa di estinzione, successiva alla riabilitazione, configurando un istituto differente e autonomo rispetto a quello di genere, che è possibile definire «riabilitazione secondaria».

La competenza sull'istanza riabilitativa, precedentemente devoluta alla Corte d'appello del distretto in cui fu resa la condanna o l'ultima delle condanne riportate, è dal vigente codice di rito assegnata al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare in tal modo la competenza, essa sarà devoluta al tribunale del luogo in cui fu pronunciata la condanna; nel caso di più sentenze di condanna, la competenza è attribuita al tribunale di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Si tratta di una competenza funzionale, emblematica nel rappresentare il mutamento della giurisdizione di sorveglianza nel codice del 1988. Il vigente sistema, infatti, assegna al tribunale di sorveglianza un'attribuzione generalizzata in relazione alle vicende successive alla condanna definitiva¹⁸.

Sull'istanza presentata, si decide *de plano*, secondo la disciplina contenuta nell'art. 667, comma 4, c.p.p., che fornisce un elenco tassativo delle materie in cui opera il procedimento semplificato, tra le quali rientra la riabilitazione. In generale, la *ratio* del rito *de plano* è la necessità di «bilanciare le garanzie giurisdizionali con il diritto alla libertà personale che verrebbe ad essere ulteriormente compresso nel caso di eccessiva durata del procedimento»¹⁹.

Il tribunale di sorveglianza provvede *inaudita altera parte*, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale è possibile proporre opposizione entro quindici giorni dalla conoscenza legale della stessa.

Lo snodo procedurale, in tale ipotesi, è il procedimento tipico, disciplinato dall'art. 666 c.p.p., secondo un modello a contraddittorio differito che trova la sua intelaiatura normativa nel rito di esecuzione, in virtù del rinvio operato dall'art. 678 c.p.p., dedicato al procedimento di sorveglianza, al modello esecutivo disciplinato dall'art. 666 c.p.p.

¹⁸ M. GARAVELLI, voce *Riabilitazione*, cit., p. 164.

¹⁹ G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 113.

Come tale, il procedimento riabilitativo ha piena natura giurisdizionale in coerenza sistematica con la prevalente dottrina che assegna a tale causa di estinzione il carattere di vero e proprio “diritto soggettivo”, e non semplice interesse²⁰. In tale procedimento opera il principio della domanda, con la sua introduzione a richiesta dell’interessato; nell’istanza di riabilitazione devono essere indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 179 c.p.p.

E’ però diffusa l’opinione che, alla domanda, redatta in carta libera, possano anche non essere allegati i documenti necessari, essendo testualmente previsto dall’art. 683, comma 2, c.p.p. che il tribunale acquisisca la documentazione necessaria²¹. In tal caso, il giudice di sorveglianza acquista il ruolo di *dominus* della prova, senza però estromettere l’iniziativa di parte: può chiedere, infatti, tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza senza particolari formalità, ma sempre nel rispetto del contraddittorio, secondo il modulo procedimentale dell’art. 666, comma 5, c.p.p., richiamato dall’art. 678 c.p.p.

Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza motivata a pena di nullità, e non con sentenza, come previsto dall’art. 180 c.p., in quanto il vigente codice di rito demanda la relativa decisione al tribunale di sorveglianza, che provvede secondo quanto sancito dall’art. 666, in conformità al rito esecutivo: tale provvedimento ha efficacia costitutiva e, quindi, i suoi effetti si producono dal momento della pronuncia.

5. Le prove effettive e costanti di buona condotta

Nella fisiologia del nuovo procedimento riabilitativo, le prove effettive e costanti di buona condotta diventano requisito essenziale, essendone richiesta l’allegazione sia dall’art. 179, comma 1, c.p. per il positivo accoglimento dell’istanza di riabilitazione, sia dall’art. 179, comma 7, c.p. per la declaratoria di estinzione delle pene accessorie perpetue eventualmente inflitte. Conseguentemente, l’estinzione della «pena sopravvissuta»²² è sottoposta al concorso di due condizioni, riportate dal condannato nell’apposita istanza: a) il decorso di un termine pari ad almeno sette anni dall’intervenuta riabilitazione; b) l’allegazione di prove effettive e costanti di buona condotta. Ovviamente, i mezzi probatori articolati in concreto saranno diversi in un caso e nell’altro, dovendo perseguire, nella prima

²⁰ Così, M.L. COVINO, voce *Riabilitazione*, cit., p. 1. Si v. in dottrina, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 675; P. FRISOLI, *Appunti sulla riabilitazione e la sua revoca*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, p. 544 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1988, p. 760.

²¹ M. GARAVELLI, *op. cit.*, p. 161.

²² S. METRANGOLO, *op. cit.*, p. 45.

ipotesi, la finalità di riabilitazione e, solo successivamente, l'estinzione delle pene accessorie perpetue.

E' opportuno, quindi, soffermarsi sulla latitudine della nozione di buona condotta, che costituisce il «fondamento e la giustificazione ideologica della riabilitazione»²³. La definizione prevalente è quella di «fatti positivi e costanti di ravvedimento»²⁴ che temporalmente dovranno riferirsi ai sette anni successivi alla già concessa riabilitazione. In particolare, la prova della buona condotta necessita dell'acquisizione di indici che abbiano un significato di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, e «che attestino un comportamento totalmente privo di segnalazioni rilevanti in termini negativi», portando a ritenere «sussistente il requisito della regolarità della condotta»²⁵. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il valore sintomatico di non completamento dell'emenda non può essere collegato ad un singolo episodio di intemperanza, che non sia espressivo di una generale condotta di vita²⁶. Pertanto, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulterà insufficiente ai fini dell'estinzione della pena accessoria perpetua, qualsiasi nota negativa relativa al suo comportamento potrà essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore²⁷.

Il comportamento del riabilitato, che aspira all'estinzione della pena accessoria perpetua, dovrà essere privo di qualsiasi atteggiamento trasgressivo e uniformato ad uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile²⁸. Dette prove dovranno riguardare un periodo di almeno sette anni, il cui *dies a quo* coincide con l'intervenuta riabilitazione²⁹. Pertanto, nell'ipotesi di riabilitazione ordinaria, la valutazione sulla sussistenza del requisito della buona condotta si estende dal momento dell'esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione³⁰. Nell'ipotesi, invece, di estinzione delle pene accessorie perpetue, ai sensi dell'art. 179, comma 7, c.p. la valutazione sulla sussistenza della buona condotta verrà effettuata dal momento dell'intervenuta riabilitazione sino ai sette anni successivi.

²³ M. GARAVELLI, *op. cit.*, p. 161.

²⁴ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, III, Utet, Torino, 1981, p. 775; in senso analogo, Cass., sez. V, 24 giugno 1985, n. 773, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1782.

²⁵ Trib. sorv. Milano, 11 maggio 2018, n. 4208, in *www.giurisprudenzapenale.com*

²⁶ Cass., sez. I, 20 ottobre 2011, n. 3346, in *CED Cass.*, n. 251675; Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 22775, in *CED Cass.*, n. 236877; Cass., sez. I, 24 ottobre 2007, n. 46270, in *CED Cass.*, n. 238486.

²⁷ Cass., sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11572, in *CED Cass.*, n. 255157.

²⁸ Cass., sez. I, 31 maggio 2011, 29490, in *CED Cass.*, n. 250756; Cass., sez. I, 19 giugno 1998, Polise, in *CED Cass.*, n. 211423.

²⁹ Sul termine di concessione della riabilitazione "ordinaria", M.F. CORTESI, *Magistratura di sorveglianza, sub artt. 677-684 c.p.p.*, in A. SCALFATI (a cura di), *Atti della difesa nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2016, II, p. 1557, nota 75.

³⁰ Cass., sez. I, 4 aprile 2014, n. 42066, in *CED Cass.*, n. 260517; Cass., sez. I, 17 dicembre 2012, n. 1507, in *CED Cass.*, n. 254251.

6. Conclusioni

Il complessivo inasprimento delle sanzioni accessorie perpetue e la dilatazione temporale tra riabilitazione ed effetto estintivo, svincolata dalla pericolosità e dalla recidiva del soggetto, sollevano significative criticità³¹.

In relazione a questo aspetto, la legge spazza-corrotti sembra non perseguire la funzione rieducativa della pena e la necessità che il trattamento punitivo, anche in relazione alle sanzioni accessorie, sia sempre individualizzato e parametrato sulla situazione del singolo condannato. Tali considerazioni trovano avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che già nel 2016, con un approccio innovativo, aveva stabilito che, laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore, per una determinata figura di reato, si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, è possibile un intervento correttivo a condizione che lo stesso possa essere sostituito sulla base di «precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo», intesi quali «soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata»³².

Successivamente, con la sentenza n. 222 del 2018, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), nella parte in cui prevede la durata fissa di dieci anni per le sanzioni accessorie di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, a carico dei condannati per i delitti di bancarotta fraudolenta, prescindendo dalla pena principale irrogata. Secondo il giudice delle leggi, per garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con la costituzionalità e la mobilità delle sanzioni penali è necessario che esse «non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di "rieducazione" del reo, imposto dall'art. 27, comma 3, Cost.»³³.

Allo stato attuale, dopo le modifiche introdotte dalla legge anti-corrruzione, se alla condanna per un certo reato segue l'irrogazione di una pena accessoria perpetua, la concessa riabilitazione non produrrà alcun effetto su quest'ultima, determinando un'ultrattività che supera quella della pena principale, delle altre pene accessorie eventualmente inflitte e di ogni altro effetto penale della condanna. In caso di sentenza a due anni e un giorno di reclusione, infatti, la pena accessoria perpetua non potrà comunque estinguersi prima di dodici anni e un giorno, essendo necessario attendere l'esecuzione della pena principale, l'intervallo di tre anni prima di poter chiedere la riabilitazione, e l'ulteriore termine di sette anni

³¹ Per queste considerazioni, L. DELLA RAGIONE, *Un Daspo anche per i corrotti?*, in G. FLORA - A. MARANDOLA (a cura di), *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 128; analogamente, A. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 49.

³² Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 2, con il commento di F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*.

³³ Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit.

per ottenere l'estinzione della pena stessa. Si tratta di un momento posto a una distanza siderale dalla commissione del fatto, che accentua l'afflittività con cui la l. n. 3 del 2019 configura giuridicamente le pene accessorie, attribuendo ad esse una finalità di prevenzione speciale in chiave marcatamente afflittiva «che prescinde da una valutazione di pericolosità concreta del condannato e che si fonda su una presunzione legislativa di pericolosità ancorata al parametro oggettivo della natura del reato commesso»³⁴. Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio è parallelo all'aggravamento delle condizioni per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e per il prodursi degli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale. La nuova disciplina, infatti, preclude l'effetto estintivo, seguente all'esito positivo dell'affidamento in prova, per le condanne a pene accessorie perpetue.

³⁴ Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 settembre 2018, concernente «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», presentato alla Camera dei Deputati in data 24 settembre 2018 (delibera 19 dicembre 2018).